

## **22 c.c. Disp. Att.**

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) CAPO I – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE SEZIONE I – Disposizioni relative al libro I Art. 22. (1)

### **Art. 22. (1)**

(...)

(1) L'articolo che recitava: "Il registro delle persone giuridiche è istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia ed è tenuto sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale." è stato abrogato dall'art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

---

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - [www.foroeuropeo.it](http://www.foroeuropeo.it)  
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello